

2013	Dipartimento per la pianificazione strategica	Area 116	Serv. 3
------	---	-------------	------------

D.A. n. 01163/13

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la pianificazione strategica
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante "approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, per quanto compatibile, il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270 "riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1 comma 1 lett. h) della l.r. 23 ottobre 1992 n. 421";

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali" e successive modifiche ed integrazioni, per come ancora applicabile, ed in particolare il comma 13 dell'art. 37 sulla composizione del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 "disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", il cui art. 48, al comma 1, prevede che in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale bilancio e finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dello stesso Assessorato o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito dal decreto legislativo n. 88/1992 ed un componente effettivo designato dall'Amministrazione, da cui l'ente o l'azienda dipende o che ne ha il controllo o la vigilanza, scelto tra gli iscritti nel medesimo albo, mentre il successivo comma 2 stabilisce che, ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 "riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196;

VISTO, in particolare, l'art. 19 del succitato decreto legislativo, il cui comma 1 stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte dell'amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

VISTO, altresì, il comma 2 della medesima disposizione legislativa secondo cui, "qualora entro quarantacinque giorni, non si provveda alla costituzione dei collegi, ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominando propri funzionari. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 "riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

CONSIDERATO che l'art.10 del summenzionato decreto legislativo n. 106/2012 attribuisce, tra l'altro, alle Regioni il compito di disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti;

VISTO, in particolare, il comma 8 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il collegio dei revisori dei conti degli istituti zooprofilattici sperimentali svolge i compiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 123/2011, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione ove l'Istituto ha sede, iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio n. 2010 n. 39, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso articolo, al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli art. 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. in quanto compatibili;

VISTO, altresì, il comma 1 dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 106/2012 secondo cui in caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'art. 19 del D.Lgs. n. 123/2011;

VISTA la deliberazione n. 340 dell'1 aprile 2008 con la quale il direttore generale pro-tempore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha proceduto alla nomina per la durata di cinque anni del collegio dei revisori dei conti ai sensi del combinato disposto del comma 14 dell'art. 37 della l.r. n. 30/93 e dell'art. 48 della l.r. n. 17/04;

VISTA la l.r. 28 marzo 1995 n. 22 e s.m.i., che ha recepito, con le modifiche e le integrazioni ivi previste, le disposizioni del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modifiche dalla legge n. 444/1994, applicabile agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione o, comunque, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza della stessa;

VISTO, in particolare, l'art. 2 della predetta legge regionale n. 22/1995 e s.m.i., ai sensi del quale gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi ed entro tale termine sono ricostituiti, nonché l'art. 3 secondo il quale gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine sopra indicato sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del medesimo termine;

VISTA la nota n. 37138 del 24 aprile 2013 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è stato invitato alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla l.r. n. 22/1995 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è scaduto il termine di durata del collegio dei revisori dei conti e che sono trascorsi i quarantacinque giorni di proroga di cui alla succitata l.r. n. 22/1995 e s.m.i. e che ad oggi non sono pervenute tutte le designazioni necessarie per la sua ricostituzione secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 106/2012;

VISTA la nota n. 32645 del 15 aprile 2013 con la quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha preavvertito che in caso di mancata costituzione del collegio, nei termini di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 123/2011, procederà all'esercizio del potere sostitutivo straordinario di nomina previsto da quest'ultimo decreto;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011, per l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia alla nomina del collegio straordinario di tre membri individuati nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Assessorato regionale dell'Economia e dell'Assessore regionale della Salute;

CONSIDERATO che la nomina del Collegio straordinario dei revisori dei conti con la composizione sopra indicata si rende altresì necessaria in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa avuto riguardo, in particolare, all'adempimento concernente il bilancio di esercizio 2012 dell'Istituto, i cui termini di approvazione si approssimano alla scadenza ed in relazione al quale si ritiene indispensabile il mantenimento delle metodologie e delle prassi di controllo, di verifica e di valutazione già utilizzati dall'organo scaduto;

RITENUTO di dovere specificare che il Collegio straordinario, ai sensi della surriferita disposizione, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio;

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1

di costituire, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011, il collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e di individuarne i tre membri, per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Assessorato regionale dell'Economia e dell'Assessore regionale della Salute.

Art. 2

Sarà onere dell'Istituto, sul quale gravano le indennità spettanti ai componenti del collegio straordinario, verificare in capo ai soggetti individuati il mantenimento dei requisiti per la nomina e l'eventuale sopravvenuta sussistenza di cause di incompatibilità.

Art.3

Il Collegio straordinario, ai sensi della succitata normativa, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato regionale per la Salute

11 GIU. 2013

L'ASSESSORE

Dott.ssa Lucia Borsellino



Il Dirigente Generale

Dott. Salvatore Sammartano

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Sgroi